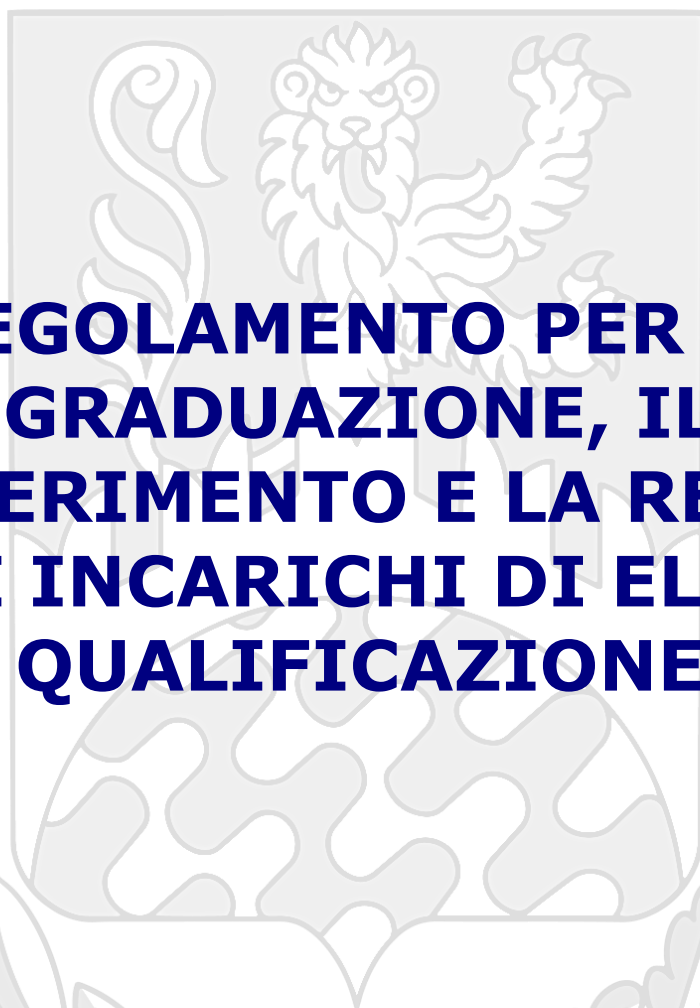




COMUNE DI MALGRATE

PROVINCIA DI LECCO



REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE, IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27.02.2024

Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 21.04.2026

SOMMARIO

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 - STRUTTURE ORGANIZZATIVE E INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.....	2
ART. 3 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUGLI INCARICHI DI EQ	2
ART. 4 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL PERSONALE TITOLARE DI UN INCARICO DI EQ.....	3
ART. 5 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL PERSONALE DELL'AREA DEGLI	3
ISTRUTTORI.....	3
ART. 6 - RACCORDO TRA PESATURA E VALORE ECONOMICO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE.....	3
ART. 7 - CRITERI PER LA GRADUAZIONE E CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	3
ART. 8 - INCARICO E REVOCA DEGLI INCARICHI DI EQ	4
ART. 9 - VALUTAZIONE ANNUALE.....	4
ART. 10 - GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI EQ – DISCIPLINA SPECIALE	5
ART. 11 - NORME FINALI.....	5
ALLEGATO A – PESATURA INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	5
ALLEGATO B – FASCE DI RETRIBUZIONE.....	6

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento definisce i criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca degli Incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) ai sensi delle vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali.
2. I responsabili delle strutture apicali (unità organizzative di massimo livello), individuate secondo l'autonomia organizzativa del Comune, sono titolari di Incarichi di EQ.

ART. 2 - STRUTTURE ORGANIZZATIVE E INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

1. La responsabilità di una o più strutture apicali nelle quali il Comune risulta essere articolato è attribuita con decreto sindacale per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni e possono essere rinnovati con la medesima formalità.
2. L'Incarico di EQ è di natura fiduciaria e può essere conferito a tutti i Responsabili inquadrati nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del nuovo sistema di classificazione del personale, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area, o, nei casi previsti dal CCNL, a categorie inferiori, che non siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari conclusi con sanzione superiore al richiamo scritto o procedimenti penali passati in giudicato nell'ultimo biennio.
3. Per la scelta dei soggetti più idonei al conferimento degli Incarichi si tiene conto:
 - a) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - b) dei requisiti culturali posseduti;
 - c) delle funzioni ed attività da svolgere;
 - d) delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale.
4. Agli atti di conferimento dell'Incarico di responsabile di struttura apicale si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 3 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUGLI INCARICHI DI EQ

1. Nell'ipotesi in cui non siano in servizio dipendenti appartenenti alla area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un Incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'Incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
2. È possibile avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 1, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'Incarico conferito.

ART. 4 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL PERSONALE TITOLARE DI UN INCARICO DI EQ

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un Incarico di EQ è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina vigente dei CCNL.
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 22.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione e in relazione alle risorse disponibili.
3. L'ente definisce con il *Sistema di misurazione e valutazione della performance* i criteri per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, destinando a tale voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessive.

ART. 5 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL PERSONALE DELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI

1. Nei casi di cui all'art. 15, comma 4 del CCNL del 23.02.2026, la retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00 ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 23.02.2026.

ART. 6 - RACCORDO TRA PESATURA E VALORE ECONOMICO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

1. Nell'eventualità in cui la sommatoria dei valori delle retribuzioni di posizione derivanti dall'applicazione del presente regolamento superi l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento di tali retribuzioni, le stesse sono ridotte proporzionalmente al fine di conseguire il rispetto del predetto ammontare (assicurando, comunque, il valore minimo di € 5.000,00, o di € 3.000,00 per i casi di cui all'articolo 5).
2. In relazione ai suddetti limiti o comunque per la necessità di ridurre le risorse finanziarie destinate al finanziamento del trattamento accessorio degli Incarichi di EQ, ovvero per incrementare le risorse destinate per tale finalità, si rimanda all'art.16 del CCNL del 23.02.2026.
3. Nell'ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale si rimanda alle disposizioni dell'art. 19 del CCNL del 23.02.2026.

ART. 7 - CRITERI PER LA GRADUAZIONE E CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

1. La graduazione della retribuzione di posizione - pesatura - per i titolari di Incarichi di EQ è determinata in base ai parametri di cui all'allegato A).
2. La proposta di pesatura degli Incarichi di EQ è di competenza del Nucleo di valutazione.
3. L'individuazione dell'importo da attribuire agli Incarichi di EQ avviene tenendo conto delle fasce retributive di cui all'allegato B) e di quanto previsto dall'art. 6, comma 1.

4. Nella individuazione dei criteri per la graduazione delle elevate qualificazioni, il Sistema tiene conto della rilevanza del ruolo assegnato alla posizione e dei connessi aspetti di complessità, autonomia, professionalità.
5. Il Comune, in caso di variazioni delle funzioni attribuite alle elevate qualificazioni, ovvero di rilevanti modifiche agli altri elementi di valutazione considerati dal presente Regolamento, procede ad una nuova graduazione delle stesse.
6. Il Sistema assicura in ogni caso l'attribuzione del valore minimo previsto dal CCNL quale retribuzione di posizione. Il processo di graduazione delle funzioni deve essere svolto in via comparativa per tutte le posizioni istituite.
7. La pesatura viene proposta al Sindaco che la recepisce nel decreto sindacale di nomina dei titolari di E.Q

ART. 8 - INCARICO E REVOCA DEGLI INCARICHI DI EQ

1. Il Sindaco conferisce gli Incarichi di EQ con proprio decreto, tenendo conto dell'articolazione della struttura amministrativa dell'Ente, delle attribuzioni, facenti capo a ciascuna struttura apicale, delle funzioni e attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e delle esperienze acquisite dal personale.
2. Negli atti di conferimento è stabilito il compenso della retribuzione di posizione, attribuito secondo i criteri, di cui all'art. 7 del presente regolamento.
3. Gli Incarichi sono conferiti per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni e sono rinnovabili.
4. L'affidamento di un Incarico *ad interim* ad un titolare di EQ comporta l'attribuzione di un ulteriore importo che può variare nella misura dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione oggetto dell'Incarico *ad interim*.
5. La revoca dell'Incarico comporta la perdita, da parte del dipendente titolare, della retribuzione di posizione. In tale caso il dipendente resta inquadrato nell'Area di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.
6. In caso di revoca anticipata, l'Ente acquisisce in contraddittorio, prima della sua formalizzazione, le valutazioni del dipendente interessato anche con l'eventuale assistenza dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

ART. 9 - VALUTAZIONE ANNUALE

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati attribuiti gli Incarichi di EQ sono soggetti a valutazione annuale da parte del Nucleo di valutazione, in base ai criteri indicati nel *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance*.
2. Dal punteggio, conseguito a seguito della valutazione attribuita ai risultati delle attività svolte, viene determinato l'importo della retribuzione di risultato da attribuire al titolare di EQ.

3. In caso di valutazione non positiva l'Ente, prima della sua formalizzazione, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche con l'eventuale assistenza dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

ART. 10 - GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI EQ – DISCIPLINA SPECIALE

1. La disciplina di cui al precedente art. 9 è applicata anche al personale utilizzato in convenzione con altri enti ed è connessa al conseguimento degli specifici obiettivi previsti in sede di convenzione, debitamente certificati a consuntivo.

ART. 11 - NORME FINALI

1. Il presente regolamento è immediatamente esecutivo ed abroga le norme contenute in precedenti atti. Il nuovo sistema di graduazione delle posizioni di elevata qualificazione avrà però decorrenza dalla prima attribuzione di Incarichi successiva all'approvazione del regolamento.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare, quale normazione di diritto pubblico.
3. Esso è pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune e nel link "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione di I livello "Disposizioni generali" – sotto-sezione di II livello "Atti generali".

ALLEGATO A – PESATURA INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

STRUTTURA	
INCARICATO DI EQ	

PARAMETRI	VARIABILI	INDICATORI	PUNTEGGIO DISPONIBILE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Strategicità della posizione	-	Da valutare in relazione all'importanza, alla criticità della posizione rispetto ai programmi annuali e di medio e lungo periodo dell'Ente connessi alla posizione stessa, riscontrabili nella Relazione Previsionale e Programmatica, e nel Piano Esecutivo di Gestione	0 - 25	
Livello di responsabilità	Responsabilità giuridica	Da valutare in rapporto al tipo di responsabilità (civile, contabile, amministrativa, penale e di risultato) connessa allo svolgimento delle funzioni assegnate	0 - 10	
	Responsabilità organizzativa	Da valutare in base alla articolazione e complessità dei servizi e uffici da coordinare	0 - 10	

	Responsabilità economica	Da valutare in relazione all'entità economica delle risorse annuali assegnate, sia in termini di entrate o di spese correnti, sia in termini di investimenti che in relazione all'effettivo grado di gestibilità delle risorse assegnate	0 - 10	
Complessità della struttura	Articolazione attività gestite	Quantità elevata di attività omogenee	4	
		Quantità media di attività omogenee	6	
		Quantità minima di attività omogenee	10	
	Sistema normativo di riferimento	Non complesso	0	
		Mediamente complesso	2	
		Complesso	4	
	Complessità azioni	Atti ripetitivi	4	
		Atti parzialmente ripetitivi	7	
		Atti non ripetitivi	10	
	Destinatari delle attività della posizione	Prevalentemente interni	2	
		Sia interni che esterni	4	
		Prevalentemente esterni	6	
Professionalità richiesta	Grado di specializzazione richiesto per l'espletamento dei compiti affidati	Basso grado di specializzazione	5	
		Medio grado di specializzazione	10	
		Alto grado di specializzazione	15	

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO	
------------------------------------	--

ALLEGATO B – FASCE DI RETRIBUZIONE¹

AREA DEGLI ISTRUTTORI CON INCARICO DI EQ (Min 3.000,00 € - Max 9.500,00 €)

PUNTEGGIO	FASCIA DI RETRIBUZIONE
60 - 63	3.000,00 €
64 - 67	3.500,00 €
68 - 70	4.000,00 €
71 - 73	4.500,00 €

¹ Nell'eventualità in cui la sommatoria dei valori delle retribuzioni di posizione derivanti dall'applicazione del presente regolamento superi l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento di tali retribuzioni, le stesse sono ridotte proporzionalmente al fine di conseguire il rispetto del predetto ammontare (assicurando, comunque, il valore minimo di € 5.000,00, o di € 3.000,00 per i casi di cui all'articolo 5).

74 - 76	5.000,00 €
77 - 80	6.000,00 €
81 - 83	6.500,00 €
84 - 86	7.000,00 €
87 - 89	7.500,00 €
90 - 92	8.000,00 €
93 - 95	8.500,00 €
96 - 98	9.000,00 €
99 - 100	9.500,00 €

AREA DEI FUNZIONARI CON INCARICO DI EQ (Min 5.000,00 € - Max 22.000,00 €)

PUNTEGGIO	FASCIA DI RETRIBUZIONE
Punteggio da 60 fino a 62	€ 5.000,00
Punteggio da 63 fino a 65	€ 6.000,00
Punteggio da 66 fino a 68	€ 8.000,00
Punteggio da 69 fino a 71	€ 9.000,00
Punteggio da 72 fino a 77	€ 11.000,00
Punteggio da 78 fino a 80	€ 12.000,00
Punteggio da 81 fino a 83	€ 13.000,00
Punteggio da 84 fino a 86	€ 14.000,00
Punteggio da 87 fino a 89	€ 16.000,00
Punteggio da 90 fino a 92	€ 18.000,00
Punteggio da 93 fino a 95	€ 20.000,00
Punteggio oltre 95	€ 22.000,00